

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL REVISORE UNICO
nominato con delibera
del Consiglio Comunale n. 8 del 03.03.2022

PARERE DEL REVISORE UNICO
n. 100 del 24.01.2027

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2025-2027

VISTI

- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 che ha introdotto un nuovo strumento di programmazione e governance, denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che sostituisce una serie di adempimenti previsti da diverse disposizioni normative ed assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le Amministrazioni Pubbliche erano tenute a predisporre annualmente;
- l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 81/2022 che prevede espressamente che gli adempimenti elencati nello stesso, tra cui anche quelli relativi al Piano dei fabbisogni ex art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001, sono soppressi per gli enti con più di 50 dipendenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO;
- l'art. 6, comma 4, del D.M. n. 132/2022 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività contenute nell'articolo 6 dello stesso D.M., ovvero attuando modalità semplificate per la redazione del PIAO;
- l'art. 6, comma 3, del D.M. n. 132/2022 che, con riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti si limitano ad inserire nel PIAO la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, che ha introdotto l'obbligo, dall'1/1/2012, di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che, relativamente alle capacità assunzionali dei Comuni, ha introdotto un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;



- il D.P.C.M. del 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, nel quale sono stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- l'art. 1, comma 450 lett. a) della Legge 190/2014, come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 che, per gli enti nati a seguito di processi di fusione successivi al 2011, individua la spesa massima di personale quale somma della media sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione (2011/2013)

CONSIDERATO

- che l'Ente è tenuto alla redazione del PIAO in modalità semplificata, sulla base delle regole definite nell'art. 6 del D.M. n. 132/2022, in quanto i dipendenti in servizio alla data del 31/12/2024 erano pari a n. 30 unità;
- che la verifica di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non fa emergere situazioni di personale in esubero

ESAMINATI

i documenti presentati dall'amministrazione in merito alla determinazione del fabbisogno di personale, della capacità di spesa e della capacità assunzionale per il periodo 2025-2027

VERIFICATA

l'esistenza dei requisiti di cui alle leggi sopra richiamate

ESPRIME

il seguente parere in merito alla proposta di deliberazione richiamata in epigrafe:

FAVOREVOLE

Crespina Lorenzana, 24.01.2025

IL REVISORE UNICO
Dott. Raffaele Stanzione

